



# Comune di Basiliano

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2021  
N. 8 del Reg. Delibere

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2021.

L'anno **2021**, il giorno **31** del mese di **MARZO** alle ore **18:30** in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 26/03/2021 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, in prima convocazione, mediante videoconferenza ai sensi dell'art.73, comma 1 del d.l. 17.03.2020 n. 18, in emergenza Coronavirus. È presente nella sala Consiliare il Sindaco ove è sistemato l'impianto di teleconferenza, mentre il Segretario assiste alla seduta a distanza; la videoconferenza è realizzata mediante collegamento con applicazione Go to meeting che assicura la registrazione della seduta.

Il Segretario svolge l'appello nominale, con verifica audiovideo, e risultano:

		Presente/Assente
Del Negro Marco	Sindaco	Presente
Donato Marco	Consigliere	Presente
Venir Annalisa	Consigliere	Presente
Olivo Sandra	Consigliere	Presente
Copetti Roberto	Consigliere	Presente
Baldini Claudio	Consigliere	Presente
Mattiussi Mara	Consigliere	Presente
Quargnolo Nadia	Consigliere	Presente
Del Guerzo Luca	Consigliere	Presente
Venturini Adriano	Consigliere	Presente
Di Benedetto Alberto	Consigliere	Presente
Del Giudice Severino	Consigliere	Assente
Monai Marco	Consigliere	Presente
Botter Roberto	Consigliere	Presente
Aita Alessandro	Consigliere	Assente
D'Odorico Carlo	Consigliere	Assente
Del Giudice Tiziana	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Comunale dott. Greco Vincenzo.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Del Negro dott. Marco** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Come già verbalizzato, nel corso del collegamento, prendono parte alla seduta i Consiglieri del Giudice Severino e Aita Alessandro, portando il numero dei presenti a 16.

Il Sindaco introduce l'argomento ed invita l'assessore Sandra Olivo a presentare il punto.

L'assessore Olivo Sandra espone dettagliatamente la proposta deliberativa. Seguono gli interventi dei Consiglieri Comunali Aita Alessandro, Monai Marco, Donato Marco e le repliche dell'assessore Olivo Sandra e del Sindaco.

Nel corso dell'esposizione si sconnette il Consigliere Comunale Venturini Adriano, portando il numero dei presenti a 15.

***L'esposizione del punto viene registrata tramite l'applicazione Go to Meeting ed è integralmente riportata nella registrazione che viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali.***

Sulla base di quanto sopraesposto:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**PRESO ATTO**, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n.160/2019;

**RICHIAMATI** i commi da 739 a 783 dell'art.1 della legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE** le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, e dell'art.1, commi 161-169, della legge n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019;

**DATO ATTO** che l'art.1, comma 744, della legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della legge medesima, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari, e le relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO il comma 741 dell'art.1 della legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 758, della legge n.160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta, fra gli altri, i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art.1 della legge n.160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n.431 del 9 dicembre 1998;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747 dell'art.1 della legge n.160/2019 conferma, con alcune modifiche, la riduzione del 50% della base imponibile, già prevista in regime di IUC, nelle seguenti situazioni:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo n.42 del 22 gennaio 2004;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 599 della Legge n.178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021), in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativa ad immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della legge n.160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1 della legge n.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al

2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.1, comma 761, della legge n.160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1, comma 762, della legge n.160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall' anno d' imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);
- ai sensi dell'art.1, comma 763, della legge n.160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall' anno d' imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo e le relative detrazioni come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali: A/1, A/8 e

- A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 748, della L. n.160/2019): 0,59%;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n.160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - aliquota prevista per: altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli non condotti, aree edificabili: 0,76%;
  - aliquota prevista per: fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce: 0,00%;

RICHIAMATO l'art.1, comma 756, della legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art.1 della legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che ai sensi della Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 *“il comma 767 dell'art.1 della legge n.160 del 2019, (...) nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) – richiede, con riferimento alle aliquote,*

*l'inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757. Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei (...) commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".*

CONSIDERATO che al momento non è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art.1, comma 756, della legge n.160/2019, e non è pertanto possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

VISTO l'art.1 comma 169, della legge n.296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTI:

- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:  
*"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*  
*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1"*;
- l'art.30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "decreto sostegni") recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, il quale dispone: *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000"*;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 30/07/2020;

Visto lo Statuto Comunale

Quindi risultando,

PRESENTI n. 15  
ASSENTI n. 2 (D'Odorico Carlo, Venturini Adriano)  
ASTENUTI n. 0  
FAVOREVOLI n. 10  
CONTRARI n. 5 (Monai Marco, Botter Roberto, Del Giudice Tiziana, Aita Alessandro, Del Giudice Severino)

con voti resi ed accertati nelle forme di legge,

### DELIBERA

di fare proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:

1. CONFERMARE l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2021 nella misura del 7,60‰;
2. STABILIRE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per il 2021, le seguenti aliquote e detrazione:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	Esente	
Abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria)	5,9‰	€200,00
Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale	7,6‰	
Aree fabbricabili	7,6‰	
Terreni agricoli	7,6‰	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in	0,00‰	



ogni caso locati		
------------------	--	--

3. PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi risultando,

PRESENTI	n. 15
ASSENTI	n. 2 (D'Odorico Carlo, Venturini Adriano)
ASTENUTI	n. 0
FAVOREVOLI	n. 10
CONTRARI	n. 5 (Monai Marco, Botter Roberto, Del Giudice Tiziana, Aita Alessandro, Del Giudice Severino)

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

## PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino  
Innaria

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile

F.to Dott.ssa Fabiola Artino  
Innaria

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Del Negro dott. Marco

Il Segretario Comunale  
F.to Greco dott. Vincenzo

---

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/04/2021 viene pubblicata all'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 21/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Comune di Basiliano, li 06/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Censani dott. Christian David

---

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Comune di Basiliano, li

Il Responsabile della Pubblicazione  
Censani dott. Christian David

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021.

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Greco dott. Vincenzo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/04/2021

Il Responsabile  
F.to Greco dott. Vincenzo